

COMUNE DI SOAVE
PROVINCIA DI VERONA

Allegato B

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2016/2018

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La presente nota integrativa è stata redatta per l'appunto secondo quanto disposto dal punto 9.11 dell'Allegato 4/1 al D. Lgs. del 23.06.2011 n. 118.

Il Comune di Soave non ha intrapreso un percorso di sperimentazione del nuovo sistema contabile negli anni precedenti che ha introdotto nuove strutture di bilancio, nuove voci contabili e un diverso criterio per la determinazione degli stanziamenti previsionali che, basandosi sul principio applicato della contabilità finanziaria, fa riferimento al momento dell'esigibilità.

Ora l'Ente deve rifarsi alle norme del D. Lgs. 118 del 23.06.2011 "**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42**" e del T.u.e.l. approvato il 18.08.2000, n. 267, così come variati ed integrati dal D. Lgs. 10.08.2014 n. 126.

L'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, riguarda il "Principio contabile applicato della programmazione".

Si riportano di seguito alcuni stralci di detto principio.

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto della compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117 terzo comma e 119 secondo comma della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità"

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile sono:

- a) la valenza pluriennale del processo;
- b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione;

Il percorso di programmazione seguito dalla Giunta per le annualità oggetto di analisi è ancorato alle "linee programmatiche di mandato". Direttamente collegati agli obiettivi strategici, sono stati quindi definiti gli obiettivi operativi sostenibili nel triennio nell'ambito delle risorse a disposizione.

Le risorse impiegabili sono state individuate per gradi, a partire dalla previsione delle entrate nel triennio in approvazione; queste, per quanto attiene la parte corrente del bilancio, sono state dedicate in via prioritaria al finanziamento delle spese cosiddette "incomprimibili", e di quelle a copertura dei contratti in essere. La parte residuale dei fabbisogni manifestati (spese "comprimibili"), preservando gli impegni nel contempo assunti, è stata finanziata dando precedenza alle spese correnti consolidate, riferite a servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e di quei servizi alla cittadinanza ritenuti necessari.

Il nuovo sistema contabile utilizza una posta nuova, il Fondo Pluriennale Vincolato, che consente di "traslare" nell'esercizio di effettiva competenza l'impiego di risorse accertate negli esercizi precedenti. Tale posta, il cui più frequente utilizzo è riscontrabile nella parte investimenti, nella rappresentazione di bilancio comporta un'alterazione dei totali, che di conseguenza vanno letti ricordando che gli importi indicati nella parte "di cui FPV" nelle stampe ufficiali di bilancio sono da detrarre dal totale dell'esercizio perché di competenza degli anni successivi.

In seguito vi sarà un'apposita sezione della nota integrativa dedicata all'andamento del Fondo Pluriennale Vincolato in relazione ai cronoprogrammi degli interventi di investimento.

L'entità del Fondo Pluriennale Vincolato e di conseguenza, la costituzione degli equilibri evidenziati nei prospetti che seguono sono "fotografati" al momento di redazione del presente fascicolo. Tuttavia il Fondo Pluriennale Vincolato risente delle modifiche dei cronoprogrammi delle spese, tuttora in corso di rilevazione nell'esercizio 2015, pertanto la sua entità varierà più volte, per assestarsi in via definitiva con l'approvazione del Rendiconto 2015 (entro 30/04/2016).

Per quanto attiene il Bilancio previsionale 2016/2018, si rappresentano, distintamente per la parte corrente e per quella riservata agli investimenti, gli equilibri di bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2017-2018 equilibrio di parte corrente

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.244.349,51		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.760.000,00 0,00	4.755.000,00 0,00	4.660.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	4.569.567,70 0,00 60.000,00	4.555.624,80 0,00 60.000,00	4.544.006,46 0,00 60.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	190.432,30 0,00	199.375,20 0,00	115.993,54 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.335.000,00	1.965.000,00	1.160.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.335.000,00 0,00	1.965.000,00 0,00	1.160.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Fonti di finanziamento anno 2016

La Legge 243/2012 (la cui entrata in vigore è prevista per 01.01.2016), di attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio, disciplina all'art. 9 i criteri volti ad assicurare il conseguimento, sia in fase programmazione che di rendicontazione, dell'equilibrio di bilancio per gli enti locali che deve essere rappresentato da un valore non negativo (ovvero maggiore/uguale a zero) sia in termini di competenza che di cassa per i seguenti saldi:

- saldo tra entrate finali e spese finali;
- saldo tra entrate correnti e spese correnti incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Dai saldi di cui sopra sono esclusi dalle entrate il fondo pluriennale vincolato, l'avanzo di amministrazione e il fondo di cassa. Mentre per il primo, la mancata inclusione è ragionevolmente dovuta all'evoluzione successiva della nuova contabilità armonizzata, per i secondi sembrerebbe essere specifica una volontà del legislatore.

La Legge di Stabilità 2016 prevede però alcune modifiche a quanto sopra: per il 2016 è previsto un equilibrio di sola competenza, computando tra le entrate il Fondo Pluriennale Vincolato. Tuttavia, dovendo predisporre un documento contabile conforme alla normativa vigente, il Bilancio di Previsione 2016/2018 viene proposto con equilibrio anche di cassa e NON prevede nessuna quota di avanzo presunto applicata alla spesa in c/capitale da utilizzare comunque solo dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2015 .

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La formazione del fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in sede di Bilancio di Previsione è finalizzata ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità stanziate a bilancio possano finanziare spese con esigibilità certa.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Sono stati individuati due gruppi di entrata che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione:

- titolo 1 - entrate tributarie (recupero evasione tributaria, canone imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e rifiuti solidi urbani);
- titolo 3 - entrate extra-tributarie (Sanzioni amministrative, sanzioni codice della strada, illuminazione votiva, scuolabus, occupazione spazi e arre pubbliche);

2. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e

comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In

questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per ciascuno di questi gruppi si è costruita la serie storica - relativa alle entrate degli ultimi 5 anni - dei seguenti dati:

- riscossioni in conto competenza e i conto residui,
- riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente
- accertamenti in conto competenza
- dati extra-contabili ove necessario

calcolando per gli anni 2009, 2010 e 2011 il rapporto tra incassi dell'anno (competenza e residui) e i relativi accertamenti mentre, per gli anni 2012 e 2013, la somma di incassi in competenza e incassi dell'esercizio successivo in conto residui dell'anno precedente rapportata ai rispettivi accertamenti.

Si è poi proceduto al conteggio della media degli stessi, secondo quanto prescritto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011).

La media può essere calcolata secondo tre modalità:

- a) media aritmetica semplice (media tra totale incassato e totale accertato o media dei rapporti annui);
- b) media ponderata con pesi pari allo 0,35 per il biennio precedente all'esercizio di riferimento del bilancio di previsione e 0,10 nel primo triennio; i pesi vanno applicati alla sommatoria degli incassi e alla sommatoria degli accertamenti dell'ultimo quinquennio;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti calcolato per ogni anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascun anno del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

L'Ente ha provveduto al calcolo delle tre modalità, tenendo come base di riferimento la media aritmetica semplice.

Per l'esercizio 2016 trattandosi dell'esercizio di più prossima gestione, si è comunque calcolato un importo dell'accantonamento più che prudenziale.

Per gli esercizi 2017 e 2018 l'accantonamento, così come sopra descritto, è stato anch'esso prudenziale e in quanto compatibile con le disponibilità di bilancio di parte corrente.

L'ente, comunque, conserva una quota di avanzo di amministrazione 2014 disponibile e non applicata al Bilancio di Previsione che può servire per la copertura del fondo crediti dubbi, una volta verificata la congruità del fondo crediti in riferimento all'importo complessivo dei residui attivi e degli accertamenti della competenza 2015 in sede di rendiconto, potrebbero eventualmente essere utilizzate nel corso del 2016 per incrementare gli accantonamenti del triennio 2016/2018, qualora se ne dovesse verificare la necessità.

All'interno dei due gruppi omogenei di entrata, sopra individuati, che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, si sono resi necessari alcuni calcoli ed esclusioni particolari:

Titolo 1 - entrate tributarie: si è applicata la percentuale calcolata con media aritmetica solo per alcune voci poco significative.

Per tutte le altre entrate tributarie non si è effettuato alcun accantonamento in quanto si è proceduto al loro accertamento per cassa sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, pertanto, si sono escluse dal calcolo. L'accertamento per cassa si riconduce al principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 punto 3.7.5. In particolare, il temuto decremento dell'addizionale comunale Irpef - come conseguenza del perdurare della crisi economica - non si è manifestato: pertanto si è ritenuto lo stanziamento 2016 privo di rischiosità nell'incasso. Lo stanziamento della Tasi è coerente con l'accertamento per cassa del 2015 e con le esenzioni stabilite dalla Legge di Stabilità 2016.

Titolo 2 -Trasferimenti: non sono stati effettuati accantonamenti per entrate allocate al correnti in quanto espressamente escluse dal principio contabile.

Titolo 3 - entrate extra-tributarie: Le poste del titolo 3 non presentano, sia negli importi sia nell'andamento storico delle riscossioni, particolari anomalie, pertanto, si è proceduto all'applicazione sull'intero aggregato della media aritmetica per quantificare l'accantonamento al fondo. Le poste prese in esame stono le entrate da sanzioni amministrative, sanzioni codice della strada, illuminazione votiva, scuolabus, occupazione spazi e arre pubbliche.

Titolo 4 - entrate in conto capitale: sulle entrate allocate in questo titolo non si è proceduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti: gli accertamenti delle entrate iscritte al titolo 4 sono effettuati in base ai principi contabile previsti nell'All. 4/2; si rileva inoltre come l'Ente, in via del tutto prudenziale, proceda all'attivazione della spesa in conto capitale solo dopo l'effettivo incasso della specifica entrata che la finanzia sostituendo così, di fatto, la funzione del fondo crediti dubbia esigibilità.

Per i dettagli degli accantonamenti si rimanda agli allegati al Bilancio denominati "Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", dai quali emerge che:

- per l'anno 2016 si è provveduto a stanziare a bilancio di previsione un importo di euro 60.000,00 prudenzialmente superiore a quello complessivamente risultante dall'applicazione puntuale della media quantificata;
- anche per gli anni 2017 e 2018, sempre in via prudenziale si è provveduto a stanziare nel bilancio di previsione lo stesso importo, quindi superiore rispetto alla media.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Questo fondo ha lo scopo di garantire prudenzialmente l'ente locale dal rischio di dover pagare in futuro delle spese a seguito di soccombenza in contenziosi legali.

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo è stato costituito, sempre in forma prudenziale, per euro 5.000,00 per ogni annualità.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora disponibili di dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2016-2018 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2015 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2015 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2016-2018 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	5.178.113,78
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	584.717,21
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	7.154.068,96
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	5.893.704,44
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	2.667,59
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2016	7.020.527,92
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	2.398.034,41
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	4.622.493,51

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015		152.310,00
Fondo al 31/12/		0,00
Fondo al 31/12/		0,00
	B) Totale parte accantonata	152.310,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.470.183,51

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare		0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Come è riscontrabile dai prospetti di cui sopra l'esercizio 2016 si apre con l'iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito FPV) iscritto in entrata (pari a zero sia per la parte corrente che per la parte investimenti).

Sarà valorizzato dopo le operazioni di ricalcolo del cronoprogramma delle spese e la loro re-imputazione agli esercizi 2016 e seguenti e sarà reso definitivo con il rendiconto di gestione. Il Fondo è necessario per dare copertura alle spese che saranno iscritte nelle annualità 2016/2018 (in quanto in queste esigibili) già finanziate con entrate registrate sino al 30 ottobre 2015.

L'ammontare definitivo del FPV di entrata 2016/2018 sarà definito, con provvedimento di variazione di bilancio, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui in sede di rendiconto 2015.

Il dato, in esito alla procedura di riaccertamento, è destinato ad essere valorizzato.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Il Comune di Soave non ha rilasciato alcuna garanzia.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'Ente non ha mai stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DELLE SOCIETÀ POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Per quanto attiene le partecipazioni del Comune di Soave si precisa che nel sito internet del Comune sono pubblicate le informazioni ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 33/2013 ("Decreto Trasparenza") rispettivamente per:

- società partecipate
- enti privati in controllo pubblico
- enti pubblici vigilati

oltre ad altre informazioni riguardanti gli enti di diritto privato partecipati dal Comune ed altri enti.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

I LIMITI SU ALCUNE VOCI DI SPESA DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

- Incarichi esterni

L'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, prevede che l'ente locale, per esigenze cui non sia in grado di far fronte con personale in servizio, possa conferire **incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa**, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

E' possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al **decreto legislativo n. 276/2003**, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il comma 6 bis del medesimo articolo 7 prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Il comma 6 quater prevede che tali disposizioni non si applichino ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 [Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici].

La legge 24-12-2007, n. 244, all'art. 3 comma 55 prevede che gli enti locali possano stipulare **contratti di collaborazione autonoma**, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi **dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000** [Programma degli incarichi].

Il comma 56 del medesimo articolo 3, prevede che, con il regolamento di cui **all'articolo 89 del D. Lgs. 267/2000** [regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e servizi] siano fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di **incarichi di collaborazione autonoma**, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione deve essere fissato nel bilancio preventivo.

La quantificazione di tale limite, come indicato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti [Adunanza del 14.03.2008], è demandata alla discrezionalità dell'ente locale ed esso va applicato, come precisato dalla Funzione Pubblica [Circolare n. 2 dell'11.03.2008], a tutte le forme di collaborazione, sia alle collaborazioni coordinate e continuative che a quelle occasionali.

Per quanto sopra e considerato che le diverse sezioni regionali delle Corti dei Conti suggeriscono di determinare il tetto rapportandolo alle dimensioni dell'ente con particolare riferimento alla spesa del personale, si ritiene opportuno rifarsi all'ultima norma in materia di "controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa" (D.L. 66/2014) che, all'articolo 14, seppur per specifiche fattispecie di incarichi esterni, pone un limite percentuale rispetto alla spesa del personale, differenziato tra enti in base all'ammontare complessivo della stessa.

Nel caso del Comune di Soave, il predetto articolo 14 determina che, a decorrere dall'anno 2014 non sia possibile conferire:

- (comma 1) **incarichi di consulenza studio e ricerca** per un importo superiore al 4,2% della spesa del personale risultante dal conto annuale 2012;
- (comma 2) **incarichi di collaborazione coordinata e continuativa** per un importo superiore al 4,5% della spesa del personale risultante dal conto annuale 2012;

Nel caso in cui l'incarico di collaborazione autonoma dovesse consistere:

- in un incarico di studio, ricerca o consulenza, l'ente dovrà verificare anche il rispetto del tetto

determinato dal comma 1 dell'articolo 14 del DL 66/2014:

- in un incarico di studio o consulenza, l'ente dovrà verificare inoltre il rispetto del tetto determinato dal comma 1 dell'articolo 14 del DL 66/2014 oltre a quello, sotto indicato del comma 7 dell'articolo 6 del D.L. 78/2010:
- in un incarico di Co . Co . Co . , l'ente dovrà anche verificare il rispetto del comma 2 dell'articolo 14 del D. L. 66/2014, oltre che del comma 28 dell'articolo 9 del D.L. 78/2010.

Alle norme citate, si affiancano delle discipline specifiche in termini di "spending review", introdotte dall'art. 6 comma 7 del DL 78/2010 e dall'articolo 1 comma 5 del DL 101/2013.

Nello specifico, il comma 7 dell'articolo 6 prevede: ***"Al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, a decorrere dai 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009.***

In sintesi, nell'ambito del sopra esposto quadro normativo, l'ente può rivolgersi a professionalità esterne:

- dopo aver verificato la carenza di risorse professionali interne;
- con adeguata motivazione circa la scelta di affidare all'esterno l'incarico o il servizio rispetto all'alternativa di valorizzare risorse già presenti alle dipendenze dell'ente;
- quando l'oggetto della prestazione non rientra nelle funzioni ordinarie e nelle mansioni istituzionali, che devono necessariamente essere svolte da dipendenti del comune.

Il ricorso a professionalità esterne può realizzarsi tramite un contratto d'appalto o tramite un contratto d'opera intellettuale, a seconda che vi sia o non vi sia il carattere imprenditoriale del soggetto esecutore.

Su questi aspetti, di discriminare tra "appalti di servizi" e "contratti di collaborazione autonoma" si sono espresse più sezioni regionali della Corte dei Conti, cui si rimanda per approfondimenti (tra le più recenti Lombardia n. 178/2014, Puglia n. 63/2014).

Ciascun responsabile di settore, nell'affidamento di prestazioni esterne all'ente, deve pertanto:

- appurare se si tratti di "appalto di servizi" (che ha per oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale, che si assume il rischio di impresa) ovvero di "collaborazione autonoma" (che si caratterizza per l'elevata e qualificata professionalità richiesta al terzo che agisce con la massima autonomia), motivando la scelta nel provvedimento;
- nel caso in cui si tratti di "collaborazione autonoma", che la stessa sia prevista per legge o rientri nel programma approvato dal Consiglio comunale in questa sede ai sensi dell'art. 3 comma 55 della L. 244/2007 (si veda sotto);
- nel caso in cui si tratti di "collaborazione autonoma", che la stessa rientri nel limite massimo approvato dal Consiglio comunale per ciascun esercizio 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 56 del citato articolo 3;

Programma per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2016 di seguito indicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

- a) **incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia di gestione del territorio e di tutela ambientale**, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di salvaguardia ecologica, nelle quali il Comune è parte interessata o comunque in applicazione della normativa di settore;
- b) **incarichi di ricerca e verifica in ordine al patrimonio dell'ente**, con particolare riferimento ai cespiti immobiliari;

- c) **incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia di lavori, servizi e forniture**, legati alla soluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti in particolare alle procedure di appalto o a questioni tecniche e/o legali a tali ambiti collegate;
- d) **incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia di urbanistica, edilizia privata e attività economiche**, legati alla soluzione di problematiche particolarmente complesse;
- e) **incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia di finanza pubblica, con specifico riferimento a problematiche di gestione delle entrate tributarie e non**, nonché studio e gestione di risorse di finanziamento a carattere innovativo;

Come anticipato, il D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 ha imposto agli enti, a decorrere dall'esercizio 2011 una serie di vincoli e limiti nell'autonomia di spesa degli enti locali. Si elencano di seguito altri ambiti di intervento del legislatore, indicando per ciascuno il limite di spesa per gli esercizi in approvazione.

- Spese per pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

A decorrere dal 2011 la spesa per pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, **non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009 per le medesime finalità** (art. 6 comma 8 DL 78/2010).

"Rientrano nel concetto di pubblicità tutte le attività mediante le quali l'ente locale porta all'esterno della propria struttura notizie, anchese riconducibili alle proprie finalità istituzionali come quelle riguardanti la comunicazione istituzionale o le informazioni funzionali alla promozione dei servizi pubblici e delle modalità di fruizione degli stessi da parte della collettività"(SS.RR. n. 50/CONTR/11 del 21.09.2011, oltre ad altre Sezioni Regionali).

Una diversa interpretazione, ad avviso delle Sezioni Riunite, comporterebbe una sostanziale vanificazione degli obiettivi di riduzione della spesa perseguiti dal legislatore.

Ne consegue, che l'assoggettamento ai limiti riguarda anche le spese relative alla pubblicizzazione di manifestazioni, eventi ed interventi di tipo culturale ovvero di promozione turistica o commerciale; o ancora quelle sostenute per l'edizione del periodico comunale, che informa i cittadini dell'attività della civica amministrazione (Corte dei Conti Lombardia n. 1076/2010/PAR del 23.12.2010).

> Il limite per il Comune di Zimella è di Euro 0,00;

- Spesa per missioni

La spesa annua per missioni deve mantenersi entro il limite **del 50% di quella sostenuta nel 2009**.

E' stata altresì eliminata l'indennità chilometrica. (art. 6 comma 12 DL 78/2010).

> Il limite per il Comune di Soave è di Euro 1.250,00.

- Spese per la formazione

Il limite, che non concerne la formazione obbligatoria prevista da specifiche disposizioni di legge, fissa la spesa per la formazione annua al **50% della spesa sostenuta per attività formative nell'anno 2009**.

(art. 6 comma 13 DL 78/2010)

> Il limite per il Comune di Soave è di Euro 2.000,00.

- Spesa per autovetture

Il limite di spesa per le autovetture è duplice:

A) **80% della spesa sostenuta nel 2009** (art. 6 comma 14 DL 78/2010)

A decorrere dal 2011 la spesa per **l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può essere superiore all'80% di quella sostenuta nel 2009 per le medesime finalità**.

Sono escluse dalla limitazione le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

B) **a decorrere dal 01.05.2014 la riduzione al 30% della spesa sostenuta nel 2011** (art. 5 comma 2 DL 95/2012 e ss.mm.ii)

- Spesa per acquisto e locazione di immobili

"A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio..."(comma 1 ter art. 12 DL 98/2011)

"Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permuta a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali. "(Art. 10 bis DL 35/2013)

Sull'argomento, diversi pareri Corti dei Conti regionali, compreso il Veneto (es: n. 150 del 6/6/2013 e n. 302 del 23/10/2013).

In ordine ai contratti di locazione passiva dei comuni, si richiamano: la L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) con ultima modifica DL 66/2014 conv. con L. 89/2014 che, all'articolo 1 - Comma 388 (in vigore dal 1 gennaio 2014) recita "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nei rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli"

Il DL 95/2012 "Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive" (cd. decreto sulla *spending review*) con ultime modifiche di cui al DL 66/2014 conv. con L. 89/2014- Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale e D.L. 192/2014 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" che, all'articolo 3 - Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive (in vigore dal 31 dicembre 2014) comma 4 recita "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto ". Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza di una serie di condizioni previste dallo stesso articolo.

Il comma 6 prevede che "Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso

istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia dei Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti".

- Divieto di Sponsorizzazioni

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. (art. 6 comma 9 DL 78/2010).

- La partecipazione agli organi collegiali non può essere retribuita

La partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è **onorifica**, essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di € 30,00 a seduta giornaliera. La violazione di quanto sopra determina responsabilità erariale e gli atti adottati sono nulli. (art. 6 comma 2 DL 78/2010).

In sede di attribuzione di *vantaggi economici* per il Comune valgono quindi le seguenti limitazioni:

1. *"gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze..."* (art. 6 comma 2);
2. *"gli enti di diritto privato..., che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nei campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali* (art. 4 comma 6 DL 95/2012);

- Organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali

I compensi e i gettoni spettanti agli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo devono essere **ridotti del 10%** rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui sopra non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, così come ridotti. (art. 6 comma 3 DL 78/2010 e ss.mm.ii.).

LIMITE SPESA DEL PERSONALE

Il comma 557quater dell'art. 1 della Legge 296/2006 prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità non possono sostenere annualmente una spesa del personale superiore al valore medio della medesima spesa del triennio 2011/2013.

Il Bilancio di previsione tiene conto di questa limitazione prevedendo la spesa del personale coerente con la normativa vigente.

LIMITE D'INDEBITAMENTO

Si concretizza in 4 diversi punti previsti dall'art. 10 della L. 243/2012:

- **divieto assoluto** di ricorrere all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento;
- **limite quantitativo** basato sul rapporto tra le entrate correnti annue e la sommatoria degli interessi;
- la **durata dei piani di ammortamento** non può essere superiore alla vita utile dell'investimento; devono essere evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (art. 10 L. 243/2012);
- L'importo dei nuovi mutui non può essere superiore alla spesa per il rimborso dei prestiti risultante dal proprio bilancio di previsione.

Art. 204 T. u . e . l ., così come modificato dall'art. 1 c. 539 L. 23.12.2014 n. 190:

...l'ente locale può assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti,...., **non supera il 10% a decorrere dal 2015 delle entrate correnti** del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

> per il Comune di Soave il limite per il 2016 è di euro 473.551,15.

NOTE TECNICHE DI LETTURA DEI PROSPETTI DI BILANCIO

Si precisa che il dato che compare nel bilancio alle righe "di cui impegnato" è la risultanza di tutti gli impegni assunti a valere sugli esercizi del bilancio previsionale.

Per quanto attiene gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata dell'annualità 2016, come in precedenza già specificato, gli stessi non coincidono con le somme che provengono dall'esercizio 2015 in quanto quest'ultimo è ancora in corso e quindi mutevole.

L'ammontare definitivo del FPV di entrata 2016/2018 sarà quindi definito, con provvedimento di variazione di bilancio, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui in sede di rendiconto 2015.

Si ricorda che l'ammontare iscritto in entrata di ciascun esercizio 2016/2018 alla voce "**Fondo Pluriennale vincolato**" quantifica le risorse acquisite negli esercizi precedenti quello di iscrizione e che verranno utilizzate nello stesso e in quelli futuri in base ai cronoprogrammi di spesa.

Invece, gli importi iscritti in spesa in corrispondenza alle righe "**di cui Fondo Pluriennale vincolate**" quantificano le somme che vengono traslate - per il loro impiego - agli esercizi successivi in base ai cronoprogrammi di spesa.

Soave, 24/03/2016

Il Responsabile
Area economico Finanziaria
Franco Bonomi

